



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 18 Aprile 2016

**DETERMINAZIONE N. 44/SG: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ASTOLFO LUNARDI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI (ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)**

IL SEGRETARIO GENERALE

con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro, che gli sono riconosciuti in virtù dell'art. 5 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

premesso che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i rapporti individuali sono regolati da contratti individuali, come disposto dall'art. 2 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 165/2001;

vista la scelta della Camera di Commercio di rendersi parte attiva nella promozione di politiche ed azioni finalizzate alla formazione di studenti, instaurando rapporti di collaborazione con il mondo della scuola ed impegnandosi ad accogliere presso la propria struttura i soggetti in tirocinio curricolare, su proposta del soggetto promotore, mediante apposita convenzione;

confermata la disponibilità, a seguito dei contatti intercorsi con l'Istituto di Istruzione Superiore Astolfo Lunardi di Brescia, ad accogliere una studentessa per uno stage estivo;

vista la nota del 14.2.2016 di autocandidatura della studentessa Giorgia Quinzani per lo svolgimento di un periodo estivo di tirocinio;

richiamato il D.Lgs. n. 77/2005 che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, che costituisce una modalità per assicurare agli studenti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

richiamato il decreto ministeriale 25.3.1998 n.142 che chiarisce ambiti e modalità applicative della Legge n. 196/97 in materia di tirocinio di formazione e orientamento;

vista, inoltre, la direttiva n. 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'1.8.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 21.10.2005, che formula direttive operative per l'attuazione di

tirocini formativi e di orientamento;

ricordato che la Giunta della Regione Lombardia con il D.G.R. 825 del 25/10/2013 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini, periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale, per cui le istituzioni scolastiche possono promuovere i tirocini formativi curricolari con datori di lavoro pubblici o privati a favore di alunni iscritti ad un percorso di istruzione e formazione sulla base di una convenzione e di un progetto formativo;

considerato che questa Camera di Commercio ha, in passato, attivato positivamente analoghe iniziative volte a promuovere la formazione e l'occupazione;

vista la convenzione predisposta su proposta del soggetto promotore e considerato che il progetto formativo verrà definito successivamente alla sottoscrizione della convenzione, in accordo con l'Istituto scolastico;

preso atto che il soggetto promotore, come previsto dalla normativa sopra richiamata, si fa carico dell'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

#### d e t e r m i n a

- a) di approvare la convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore Astolfo Lunardi di Brescia, relativa allo svolgimento di tirocini curricolari (ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n. 10031 del 5.11.13), allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- b) di ospitare dal 30 maggio la studentessa Giorgia Quinzani presso questa Camera di Commercio, per lo svolgimento di un'esperienza lavorativa, secondo la sopra richiamata convenzione;
- c) di affiancare un tutor alla tirocinante durante il periodo di formazione, individuato nella dipendente Marina Belli.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)

# Istituto di Istruzione Superiore "Astolfo Lunardi"

via Riccobelli, 47 - 25123 BRESCIA - TEL 030 2009508/9/0 FAX 030 390996  
[info@lunardi.bs.it](mailto:info@lunardi.bs.it) - [www.lunardi-bs.it](http://www.lunardi-bs.it)

Mod. 03\_Alter./SL

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE

(Ai sensi della Legge 107 del 13 luglio 2015, DGR 825 del 25/10/2013 e del DDUO n° 10031 del 5/11/2013)

### Tra

I.I.S. ASTOLFO LUNARDI, con sede legale in Via Riccobelli n. 47 – CF e Partita IVA 98002910176, rappresentata dal Legale Rappresentante, prof. Paolo Taddei, nato a Nave (BS) il 19/07/1956,

di seguito "Promotore"

### E

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA, con sede legale in BRESCIA, VIA EINAUDI,23, Codice Fiscale 80013870177, rappresentata da Dr Massimo Ziletti (Segretario Generale), nato a BRESCIA il 22/8/1964,

di seguito "Ospitante"

di seguito congiuntamente le "Parti"

### PREMESSO

- 1) Che il promotore, nel rispetto della normativa vigente, promuove il tirocinio quale strumento per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro così come previsto dall'art. 1 commi 33-43 legge 13 luglio 2015, n. 107 per cui i percorsi di alternanza scuola lavoro sono inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi d'istruzione.
- 2) Che ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
- 3) Che la Giunta della Regione Lombardia, con la Deliberazione del 25/10/2013 n. 825, ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curricolari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, dell'occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:
  - promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il Promotore";
  - a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini extracurricolari" del paragrafo: "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
  - svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: "Ospitante" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: "Ospitante" e "Limiti all'attivazione dei tirocini";

Documento prodotto in originale informatico con firma autografa sostituita a mezzo stampa da parte del soggetto promotore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.g.s n. 39/1993.

- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Definizione del Tirocinio

L'Ospitante, su proposta del Promotore, si impegna ad accogliere presso la propria sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento di:

#### 1.1 Tirocini extracurricolari:

a) **Tirocini "formativi e di orientamento"** (a favore di soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre dodici mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto);

b) **Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro"** (a favore di inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati, lavoratori sospesi, in mobilità e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto);

c) **Tirocini "formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento"** (a favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91);

d) **Tirocini "estivi di orientamento"** (promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico, ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti);

#### 1.2 Tirocini curriculari:

a) **Tirocini "formativi curriculari"**, quale esperienza formativa ed orientativa a favore di studenti iscritti ad un percorso istruzione o formazione di livello secondario, terziario e in genere percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. I tirocini curriculari sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di studi, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico. I tirocini curriculari hanno la durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Ogni Tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi Individuali (di seguito PFI); il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

3. La durata di ogni Tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di Tirocinio previo accordo tra le parti ed il Tirocinante, fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale, come meglio specificato nel successivo art. 7.

### Art. 2 – Progetto Formativo Individuale (PFI)

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Tirocinio sono definite dal PFI, redatto secondo lo schema adottato dalla Regione Lombardia e sottoscritto dalle Parti e dal Tirocinante;
2. Il PFI costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione;

Documento prodotto in originale informatico con firma autografa sostituita a mezzo stampa da parte del soggetto promotore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.g.s n. 39/1993.

3. Le Parti si obbligano a garantire la formazione prevista nel PFI, anche attraverso le funzioni di Tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

### **Art. 3 – Funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento di ogni Tirocinio, le attività sono seguite e verificate da un Tutor didattico organizzativo e da un Tutor aziendale, individuati nel PFI. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.

2. Il Tutor didattico organizzativo è designato dal Promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Promotore, Tirocinante ed Ospitante, assicurando monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

3. Il Tutor Aziendale è designato dall'Ospitante, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzione di affiancamento del Tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il Promotore.

4. In relazione allo svolgimento del Tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di Tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del PFI anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

### **Art. 4 – Diritti ed Obblighi del Tirocinante**

1. Come stabilito dagli indirizzi regionali, le Parti concordano che il Tirocinante:

a) Durante lo svolgimento del Tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di Tirocinio con l'attività del datore di lavoro.

b) Deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

c) Deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi ed ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.

d) Ha la possibilità di interrompere il Tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor Didattico ed al Tutor Aziendale.

2. Le Parti concordano altresì che:

a) al termine del Tirocinio, il Promotore, sulla base di quanto rilevato dal Tutor Didattico Organizzativo e dal Tutor Aziendale, rilascia al Tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del Tirocinio;

b) non è prevista a favore del Tirocinante alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

### **Art. 5 – Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Ogni Tirocinante è assicurato dal Promotore:

a) Presso l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) Presso idonea Compagnia Assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante nel PFI al di fuori della sede operativa dell'Ospitante e rientranti nel PFI.

3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolta dal Promotore.

### **Art. 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 i Tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

a) Promotore:

- è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D. Lgs. 81/2008 "Formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentati", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (n. 221/CSR del 21/12/2011);

- si fa carico di erogare sia la Formazione Generale che la Formazione Specifica;